*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 32

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | Roma - Lunedì, 3 febbraio 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### *AVVISO AGLI ABBONATI*

**Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1974**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1974, n. **737**.
**Istituzione di sei posti di assistente di ruolo convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona** . . . . . Pag. 618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **738**.
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona** . . . . . Pag. 620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **739**.
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna** . . . . . Pag. 621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **740**.
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste** . . . . . Pag. 622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **741**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974, n. **742**.
**Modificazione allo statuto della fondazione « Centro auxologico italiano di Piancavallo », in Milano** . . . . Pag. 623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **743**.
**Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore murialdine di S. Giuseppe, in Ottaviano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.** Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.
**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.** Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.
**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Piemonte per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera** . . . . . Pag. 624

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . . Pag. 625

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 625
Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 625

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 625

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 625

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 625

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 625

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 626

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 626

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 626

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 627

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 627

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 627

CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Concorso, per titoli e per esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali . . . . Pag. 628

**Ministero dell'interno:** Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe I*/B vacante nella provincia di Cagliari . . . . . . . Pag. 629

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo nel ruolo degli operai permanenti . . . . . . . . . . Pag. 629

**Regione Lombardia:** Graduatoria generale del concorso fra i titolari delle due condotte mediche del comune di Caravaggio, per l'assegnazione della nuova condotta medica unificata . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 630

**Ufficio medico provinciale di Bologna:** Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . . Pag. 630

REGIONI

**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:**

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1974, n. 48.
**Disposizioni in materia di edilizia abitativa** . . Pag. 630

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1974, n. 737.

**Istituzione di sei posti di assistente di ruolo convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 1° agosto 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di sei posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica due posti; clinica medica generale e terapia medica un posto; patologia speciale medica e metodologia clinica un posto; clinica delle malattie nervose e mentali un posto e psichiatria un posto; in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi tito-

lari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 82

---

Repertorio n. 24

*Repubblica italiana*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI SEI POSTI DI ASSISTENTE PRESSO LE CATTEDRE DI « PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E METODOLOGIA CLINICA I »: « PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA I »; « PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA II »; « PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA II »; CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI »; « PSICHIATRIA » DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

L'anno millenovecentosettantatre il giorno uno del mese di agosto nell'edificio comunale di Ancona, si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973, autorizzato al presente atto con decreto n. 333 del 1° agosto 1973 allegato in copia sotto la lettera *A*); domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera n. 14 del 12 luglio 1973 allegata in copia sotto la lettera *B*).

Le parti, come sopra costituite,

Convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1.

Il consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alle cattedre di

patologia speciale medica e metodologia clinica I;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;
patologia speciale medica e metodologia clinica II;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;
clinica delle malattie nervose mentali;
psichiatria,

della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona venga assegnato rispettivamente un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di ogni posto di assistente di ruolo su indicato e da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

*a*) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo per ogni assistente sumenzionato;

*b*) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di assistente di ruolo indicati nell'art. 1.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta integralmente o limitatamente a ciascun posto convenzionato:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

**Art. 7.**

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

F.to Alfredo Trifogli
Rolando Ricciotti

Registrato ad Ancona, il 9 agosto 1973 - Ufficio del registro, al n. 2860 atti privati. — Esatte lire: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
Malfatti

---

Repertorio n. 41

*Repubblica italiana*

Università degli studi di Ancona

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA E IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI PER L'ISTITUZIONE DI SEI POSTI DI ASSISTENTE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN DATA 1° AGOSTO 1973 REGISTRATA IL 9 AGOSTO 1973 al N. 2860 PRIVATI ESENTI.

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno trentuno (31) del mese di agosto nell'edificio comunale di Ancona, si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973 e prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974, autorizzato al presente atto con decreto n. 509 del 23 agosto 1974, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle FF.SS. nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto dal consiglio direttivo con delibera n. 14 del 12 luglio 1973, con la quale, richiamata la propria deliberazione in data 25 luglio 1972, n. 17, deliberava di stipulare la convenzione con l'Università degli studi per la retribuzione di altri sei posti di assistente presso la facoltà di medicina e chirurgia, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività essenziale degli insegnamenti clinici ai quali i posti stessi sarebbero assegnati.

Si premette che: a seguito delle deliberazioni sopra richiamate è stata stipulata regolare convenzione in data 1° agosto 1973 tra l'Università ed il consorzio stesso per la istituzione di sei posti di assistente da assegnare a sei insegnamenti clinici secondo le necessità derivanti da convenzioni stipulate tra l'Università stessa e gli ospedali per lo svolgimento della attività didattica e scientifica oltre che assistenziale presso i reparti convenzionati; che il Ministero del tesoro ha, con lettera in data 4 giugno 1974, richiesto atto aggiuntivo alla convenzione stessa, che cioè il consorzio si obbliga a sostenere l'onere finanziario previsto dall'art. 1 delle convenzioni anche nel caso di aumento del costo stesso; che nel frattempo a seguito dell'attivazione di insegnamenti clinici relativi al 5° anno di corso della facoltà di medicina per l'anno accademico 1974-75 l'Università e gli enti ospedalieri hanno in corso trattative per modificare i precedenti accordi e per il cambio di denominazione dei reparti ospedalieri convenzionati per gli insegnamenti clinici, che a seguito di quanto detto è opportuno sempre nell'ambito della delibera del direttivo del consorzio sopra richiamata procedere alla modifica della denominazione di alcuni degli insegnamenti a cui è attribuito il posto di assistente convenzionato e confermare la volontà di sostenere l'onere finanziario anche a seguito degli aumenti dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della precedente convenzione a seguito del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le parti

Convengono e stipulano

quanto segue:

**Art. 1.**

I posti di assistente ordinario istituiti con il predetto atto devono intendersi attribuiti alle seguenti cattedre:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica in luogo di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;

2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica in luogo di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;

3) clinica medica generale e terapia medica in luogo di patologia medica e metodologia clinica I;

4) patologia speciale medica e metodologia clinica in luogo di patologia speciale medica e metodologia clinica II;

5) clinica delle malattie nervose e mentali;

6) psichiatria.

Art. 2.

Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari, conferma l'assunzione a carico del consorzio medesimo dell'onere finanziario relativo ai suddetti posti di assistente, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 1° agosto 1973, previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e le clausole contenuti nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 3.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo Trifogli
Rolando Ricciotti

Registrato ad Ancona il 2 settembre 1974 - Ufficio del registro, al n. 1483 atti privati. — Esatte lire: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
Malfatti

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **738.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Reppubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

Neuroradiologia;
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia respiratoria;
Tecnica diagnostica istopatologica;
Chimica e microscopia clinica;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva);
Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia);
Biofisica;
Semeiotica neurologica;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 126

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **739**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare:

*Scuola di specializzazione in medicina nucleare*

Art. 595. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare, con sede presso la cattedra di medicina nucleare, della durata di 3 anni, che conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

Art. 596. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche delle misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostiche I;
Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.

Art. 597. — L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 598. — Il numero degli iscritti è di 12 per ogni anno di corso. Ogni allievo ha l'obbligo di un internato effettivo della durata di almeno 4 mesi per ciascun anno di corso.

Art. 599. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Art. 600. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **740**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 133, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'approvazione del regolamento del seminario di applicazione forense:

Art. 134. — Alla facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio delle professioni legali. Esso è regolato dalle presenti norme.

Il seminario ha le funzioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 135. — Il seminario ha sede nei locali destinatigli dal rettore e si vale dei servizi e degli uffici universitari.

I mezzi per il funzionamento del seminario sono tratti dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di enti pubblici o privati.

Art. 136. — Il seminario è retto da un direttore eletto dal consiglio della facoltà di giurisprudenza fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà medesima e da due consiglieri, uno dei quali è il preside della facoltà e l'altro è eletto dal consiglio di facoltà fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 137. — Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto penale; diritto romano; procedura civile; procedura penale.

Le esercitazioni, che devono rivestire carattere essenzialmente preparatorio allo svolgimento delle professioni legali, ed in ispecie di quelle giudiziarie, forense e notarile, comprendono studi pratici di testi legislativi e di casi giurisprudenziali, relazioni, discussioni, redazione di atti ed in genere di compiti scritti, esame di incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e registri, ed ogni altra attività corrispondente ai fini ed al carattere del seminario.

Art. 138. — L'incarico dei corsi di esercitazioni è conferito per ogni anno accademico dal consiglio direttivo ai professori ufficiali delle rispettive materie o di materie affini presso la facoltà di giurisprudenza od ai professori di materie giuridiche presso altre facoltà dell'Università di Trieste.

I professori incaricati devono organizzare l'espletamento delle esercitazioni, ciascuno per il rispettivo settore, anche mediante collaborazione reciproca fra le varie materie, nel modo da essi discrezionalmente ritenuto più efficace per il perseguimento degli scopi del seminario ed, a tal fine, possono farsi coadiuvare, in tutto od in parte, da liberi docenti o da cultori della materia, scelti fra i magistrati, gli avvocati ed in genere fra le persone aventi una particolare competenza.

L'incarico dei corsi di esercitazioni non è da considerarsi ad alcun effetto come incarico di insegnamento universitario.

Art. 139. — Il corso di esercitazioni coincide con l'anno accademico e, nell'arco del periodo dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo, si svolge, per le rispettive materie, secondo un calendario predisposto da ciascuno degli incaricati.

Quando lo reputi opportuno, il direttore può indire l'adunanza degli incaricati per ogni esigenza didattica. Le adunanze alle quali partecipano anche i membri del consiglio direttivo che non siano incaricati di corsi di esercitazioni, sono presiedute dal direttore.

Il consiglio direttivo può altresì disporre che siano organizzati conferenze o cicli di conferenze, convegni e pubblici dibattiti su temi costituenti oggetto del corso e quant'altro possa servire per il raggiungimento degli scopi del seminario.

Art. 140. — Il direttore nomina fra gli assistenti od i cultori di materie giuridiche della facoltà di giurisprudenza un segretario, che assiste alle adunanze del consiglio direttivo per la redazione del verbale, ha cura dei registri delle presenze, dà le opportune comunicazioni ai docenti ed agli iscritti e svolge tutte le altre mansioni che il direttore gli affida.

Il segretario può essere affiancato, specie per qualche mansione particolare, da altri assistenti o cultori.

Art. 141. — Possono iscriversi al seminario, in qualità di praticanti, i laureati in giurisprudenza.

Gli iscritti ricevono un libretto che è firmato dal direttore o da altro membro del consiglio direttivo e sul quale è apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di frequenza e le altre che siano ritenute opportune.

Il direttore può ammettere ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazioni studenti laureandi in giurisprudenza nonché persone svolgenti professioni legali che desiderino approfondire talune questioni.

La tassa di iscrizione e frequenza è fissata in L. 20.000.

Art. 142. — Le infrazioni alla disciplina universitaria ed a quella particolare del seminario compiute dagli iscritti o dagli uditori sono punite: 1) con l'ammonizione; 2) con l'espulsione dal seminario. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, dopo aver ammesso

l'iscritto a discolparsi. L'espulsione è deliberata dal consiglio direttivo, con l'approvazione del rettore, previa assegnazione all'incolpato del termine di dieci giorni per la presentazione di giustificazioni scritte.

Art. 143. — Agli iscritti che abbiano frequentato il seminario almeno per un anno con diligenza e con profitto, secondo criteri discrezionalmente adottabili, per le rispettive materie, dagli incaricati delle esercitazioni, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578. Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne.

Art. 144. — Ogni anno, non oltre il 15 luglio, il consiglio direttivo formula le proposte relative al fabbisogno finanziario del seminario per l'anno successivo ed all'erogazione dei fondi, sulle quali sarà provveduto dalle competenti autorità in occasione della compilazione del bilancio universitario.

Art. 145. — Il consiglio direttivo fissa, in relazione alle disponibilità del seminario, i compensi da attribuire a coloro che siano incaricati di svolgere i corsi di esercitazioni e, su proposta di questi ultimi, eventualmente a quanti altri li abbiano in qualunque modo coadiuvati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 15

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **741.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Urologia pediatrica;
Patologia dell'apparato locomotore;
Neurofisiopatologia;
Patologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 127

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974, n. **742.**

**Modificazione allo statuto della fondazione « Centro auxologico italiano di Piancavallo », in Milano.**

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvata la modificazione all'art. 14 dello statuto della fondazione « Centro auxologico italiano di Piancavallo », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, n. 1883.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 27

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **743.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore murialdine di S. Giuseppe, in Ottaviano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.**

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore murialdine di S. Giuseppe, in Ottaviano (Napoli). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte da suor Cristina Boschetti con atto pubblico 8 marzo 1974, n. 562455 di repertorio, a rogito notaio Dario Morano in Torino, e da suor Maria, o Maria Giovanna Ellena, con atto pubblico 8 maggio 1974, n. 50518 di repertorio, a rogito notaio Carlo Tafuri in Napoli, consistenti rispettivamente in: terreno edificabile e fabbricato urbano, siti in Montecchio Maggiore (Vicenza), valutati L. 29.700.000; terreno edificabile con insistente fabbricato, sito in Ottaviano, valutato L. 300.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 51

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 15 al 23 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(562)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Piemonte per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Piemonte per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive novanta unità, così ripartite:

dodici elementi direttivi amministrativi, di cui cinque appartenenti alla qualifica di direttore od equiparabile del personale degli enti e sette alle due immediatamente inferiori alla qualifica stessa;

due elementi direttivi di ragioneria appartenenti alla qualifica di direttore di ragioneria od equiparabile del personale degli enti;

tre legali, di cui uno appartenente alla qualifica di avvocato principale od equiparabile del personale degli enti e due alle due immediatamente inferiori alla qualifica stessa;

sette elementi direttivi sanitari, di cui uno appartenente alla qualifica di medico principale od equiparabile del personale degli enti e sei alle due immediatamente inferiori alla qualifica stessa;

ventinove elementi di concetto, di cui ventitre appartenenti a ruoli amministrativi o di segreteria e sei a ruoli di ragioneria;

ventinove elementi esecutivi, di cui dodici archivisti e diciassette dattilografi;

otto elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Piemonte l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(664)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Grazia Cavalieri, nata a Terrazzo (Verona) il 19 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Padova il 14 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(468)

La dott.ssa Carla Giustacchini, nata a Brescia il 26 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università Cattolica del «S. Cuore» di Milano e rilasciato nel 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(469)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 427.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561/M)

### Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 611.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564/M)

### Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1975, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559/M)

### Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1975, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560/M)

### Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.536.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565/M)

### Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.744.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566/M)

### Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538/M)

### Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539/M)

### Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540/M)

### Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541/M)

### Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542/M)

**Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(543/M)**

**Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(544/M)**

**Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(545/M)**

**Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(546/M)**

**Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(547/M)**

**Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(548/M)**

**Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(549/M)**

**Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(550/M)**

**Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(551/M)**

**Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Frigento (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(552/M)**

**Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(553/M)**

**Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(554/M)**

**Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(555/M)**

**Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(556/M)**

**Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(557/M)**

**Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1975, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.095.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(558/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1975, il comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(562/M)**

**Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Cologno Monzese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(563/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

**Corso dei cambi del 30 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 639,54 | 639,54 | 639,63 | 639,54 | 633,40 | 639,50 | 639,50 | 639,54 | 639,59 | 639,50 |
| Dollaro canadese . | 640,90 | 640,90 | 641,50 | 640,90 | 636,51 | 640,90 | 641 — | 640,90 | 640,90 | 640,90 |
| Franco svizzero . | 257,40 | 257,40 | 257,24 | 257,40 | 259,85 | 257,40 | 257,30 | 257,40 | 257,40 | 257,35 |
| Corona danese . . | 115,56 | 115,56 | 115,40 | 115,56 | 115,75 | 115,55 | 115,70 | 115,56 | 115,56 | 115,55 |
| Corona norvegese . | 127,13 | 127,13 | 127 — | 127,13 | 128,50 | 127,10 | 127,30 | 127,13 | 127,13 | 127,10 |
| Corona svedese . . . . | 160,40 | 160,40 | 160,30 | 160,40 | 160,50 | 160,40 | 160,30 | 160,40 | 160,40 | 160,35 |
| Fiorino olandese | 263,50 | 263,50 | 263,30 | 263,50 | 264,19 | 263,50 | 263,97 | 263,50 | 263,50 | 263,50 |
| Franco belga . . . . . . | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,402 | 18,30 | 18,37 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
| Franco francese . . . . | 148 — | 148 — | 148,15 | 148 — | 148,50 | 148,05 | 148,20 | 148 — | 148 — | 148 — |
| Lira sterlina . . . . . . | 1522,80 | 1522,80 | 1524 — | 1522,80 | 1519,85 | 1522,80 | 1522,50 | 1522,80 | 1522,80 | 1522,80 |
| Marco germanico . . . . | 274,75 | 274,75 | 274,60 | 274,75 | 275,81 | 274,70 | 274,82 | 274,75 | 274,75 | 274,70 |
| Scellino austriaco . . . | 38,61 | 38,61 | 38,65 | 38,61 | 38,75 | 38,60 | 38,63 | 38,61 | 38,61 | 38,60 |
| Escudo portoghese . . | 26,43 | 26,43 | 26,40 | 26,43 | 26,54 | 26,42 | 26,45 | 26,43 | 26,43 | 26,40 |
| Peseta spagnola . . . . | 11,393 | 11,393 | 11,40 | 11,393 | 11,402 | 11,40 | 11,39 | 11,393 | 11,39 | 11,35 |
| Yen giapponese . . . . . | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,153 | 2,15 | 2,1520 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

**Media dei titoli del 30 gennaio 1975**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 92,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,90 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,85 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,025 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 90,60 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 87,95 |
| » 5 % (Beni esteri) | 86,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 80,65 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 80,425 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,65 |
| » 6 % » » 1970-85 | 84,75 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,075 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 99,125 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,80 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 90,475 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,05 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,825 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,50 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 82,65 |
| » poliennali 7 % 1978 | 96,125 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 gennaio 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 639,52 |
| Dollaro canadese | 640,95 |
| Franco svizzero | 257,35 |
| Corona danese | 115,63 |
| Corona norvegese | 127,215 |
| Corona svedese | 160,35 |
| Fiorino olandese | 263,735 |
| Franco belga | 18,36 |
| Franco francese | 148,10 |
| Lira sterlina | 1522,65 |
| Marco germanico | 274,785 |
| Scellino austriaco | 38,62 |
| Escudo portoghese | 26,44 |
| Peseta spagnola | 11,391 |
| Yen giapponese | 2,151 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso, per titoli e per esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e ove prescritte, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1969-73;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8) del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni n. 1, nei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1975, ore 8,30.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

*Il Presidente*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 35*

**(722)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cagliari**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. D'Ancona dott. Antonio | punti | 80,21 | su 132 |
| 2. Seclì dott. Ernesto | » | 77,09 | » |
| 3. Raglianti dott. Luigi | » | 72,53 | » |
| 4. Boianelli dott. Fernando | » | 69,22 | » |
| 5. Piceno dott. Emerico | » | 66,40 | » |
| 6. Fargnoli dott. Pietro | » | 57,77 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

**(483)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo nel ruolo degli operai permanenti.**

In data 15 gennaio 1975 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970.

**(650)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Graduatoria generale del concorso fra i titolari delle due condotte mediche del comune di Caravaggio, per l'assegnazione della nuova condotta medica unificata.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo n. 3438 in data 14 ottobre 1970, con il quale è stato bandito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, concorso per titoli fra i sanitari delle due condotte mediche di Caravaggio, per l'assegnazione della condotta unificata;

Visti gli atti del concorso e l'allegata graduatoria rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Atteso che occorre provvedere con atto formale all'approvazione della graduatoria dei candidati ed alla contestuale dichiarazione del vincitore;

Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Caravaggio:

1. Camozzi Fermo . . . punti 11,986 su 60
2. Piatti Battista . . . » 10,645 »

Art. 2.

Il dott. Fermo Camozzi è dichiarato vincitore pertanto della condotta medica unificata del comune di Caravaggio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo e del comune di Caravaggio.

*p.* Il presidente
*L'assessore alla sanità*: Rivolta

(401)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971;

Visto il proprio decreto n. 253 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Savigno ostetrica Baldini Virginia, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che l'ostetrica Carra Anna che nell'ordine precede, ha rinunciato alla nomina per la predetta condotta;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Vista che l'ostetrica Pedrazzi Adalgisa ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La prima condotta del comune di Savigno è assegnata alla ostetrica Pedrazzi Adalgisa.

Bologna, addì 2 dicembre 1974

*Il medico provinciale*: Tanas

(490)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1974, n. 48.
**Disposizioni in materia di edilizia abitativa.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine massimo stabilito dal terzo comma dell'art. 17, dal primo comma dell'art. 21 e dal secondo comma dell'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, nonchè dal secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, è portato a 120 giorni, fermo restando il termine di 60 giorni per l'eventuale proroga nei casi previsti dalle disposizioni medesime.

I richiedenti che non abbiano presentato nei termini stabiliti dalle citate disposizioni la documentazione prescritta, potranno provvedervi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La misura massima del contributo di cui all'art. 9 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, come modificato dallo art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 5 per cento.

E' altresì elevata al 5 per cento la misura massima del contributo di cui all'art. 17 della stessa legge provinciale n. 2.

La misura del contributo stabilita dal secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 6,50 per cento per i primi 15 anni, e al 4,50 per cento per gli anni successivi.

La misura del contributo di cui all'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 7,50 per cento.

La misura del contributo di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è elevata al 5,50 per cento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le operazioni per le quali, alla data del 1° settembre 1974, non sia stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Art. 3.

Per i fini di cui al primo comma del precedente art. 2, è autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 8.000.000 annui, per la durata di 25 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 8.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per i fini di cui al quinto comma dell'art. 2 della presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 13.000.000 annui a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 13.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Su domanda degli interessati, i contributi in conto capitale previsti dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, possono essere erogati anche in base a stato di avanzamento non inferiore al 50 per cento della opera, da accertarsi da parte del competente assessorato provinciale.

Art. 6.

Il limite di L. 2.000.000 stabilito dal secondo comma dello art. 16 e dal secondo comma, lettera *b*), dell'art. 19 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, nonchè dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, e quello di L. 3.000.000 stabilito dal secondo comma, lettera *a*), dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, e dal secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono elevati rispettivamente a L. 3.500.000 e a L. 5.000.000 anche quale ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nell'ulteriore attuazione degli interventi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, non si applica la riserva prevista dall'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 40 e 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, possono essere presentate nuove domande entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con gli stanziamenti autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 40, 41 e 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, potranno essere soddisfatte domande di proprietari di abitazioni che siano state distrutte o gravemente danneggiate da incendio o altre calamità naturali, purchè le domande stesse vengano presentate non oltre 30 giorni dall'evento calamitoso ed i richiedenti si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.

Art. 8.

I mutui da contrarsi da richiedenti singoli o da cooperative edilizie, per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 40 e 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, potranno essere assistiti da contributo della provincia in conto interessi anche durante il periodo di preammortamento, nel caso in cui il mutuatario abbia ottenuto dall'istituto di credito l'erogazione parziale di somme a titolo di prefinanziamento dell'operazione di mutuo.

Il contributo è concesso in misura non superiore al 6 per cento, ed è commisurato alla somma eventualmente erogata per il titolo anzidetto, nel limite massimo del 40 per cento dell'ammontare del mutuo, nonchè ad un periodo massimo di 12 mesi compreso comunque fra la data di concessione del finanziamento da parte dell'istituto mutuante e la data della stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Le relative domande devono essere presentate alla giunta provinciale.

Il contributo sarà erogato, dietro presentazione di idonea documentazione, all'istituto mutuante o direttamente al mutuatario nel caso in cui l'erogazione parziale risulti effettuata da istituti di credito diversi da quello mutuante.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai mutui contratti e da contrarsi dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, per l'attuazione dei programmi previsti dagli articoli 31, 33 e 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ma il contributo è stabilito nella misura corrispondente all'intero onere risultante da interessi e spese delle operazioni di prefinanziamento.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 8 e 9, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è sostituito dal seguente: « Le opere di urbanizzazione primaria relative alle aree occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo sono realizzate dall'istituto, sentite le competenti amministrazioni comunali ».

Art. 12.

I contributi annuali previsti dagli articoli 33, 34 e 38 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, possono essere corrisposti direttamente agli istituti mutuanti.

Art. 13.

L'assegnazione di somme a carico del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, modificata dallo art. 46 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, può essere disposto anche per l'urbanizzazione primaria delle aree, nonchè per la realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi. In tale caso, l'erogazione delle somme è disposta, con decreto del presidente della giunta provinciale, su presentazione del relativo progetto esecutivo debitamente approvato.

Per il rimborso delle somme erogate a norma del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3.

Sul fondo di rotazione richiamato dal presente articolo sono versate le somme derivanti dall'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, stanziate nel bilancio provinciale ai sensi della legge medesima e stabilite per l'anno 1973 in lire 2.340 milioni.

Art. 14.

Per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 39 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 15.

Per l'assegnazione delle somme di cui all'art. 53 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, da corrispondere anche per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.660 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Per sopperire alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi di realizzazione degli alloggi relativi ai programmi di cui al titolo I della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e al titolo IV, capo I, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, nonchè dalla revisione dei prezzi contrattuali, è autorizzato lo stanziamento di L. 270.000.000 annui per la durata massima di anni 35 a partire dall'esercizio finanziario 1974, da utilizzare per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, che l'istituto assumerà con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito autorizzati nell'ammontare corrispondente alle maggiori spese risultanti da motivata richiesta dell'istituto medesimo.

I contributi di cui al precedente comma potranno essere corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, a decorrere dalla data di ammortamento dei mutui.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 17.

Per i fini di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, la provincia corrisponderà allo Istituto trentino per l'edilizia abitativa, anche per l'esercizio finanziario 1974, una somma da determinarsi a norma del medesimo art. 2.

Art. 18.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, sono sostituiti dal seguente:

« Per la concessione dei contributi annuali costanti del 6 per cento di cui all'art. 19 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 80.000.000 annui a carico degli esercizi finanziari 1972 e 1973;

L. 67.000.000 annui a carico degli esercizi finanziari dal 1974 al 2001 ».

Art. 19.

Alla copertura dell'onere di L. 2.288.000.000 derivante dalla applicazione dei precedenti articoli 3, 10, 14, 15 e 16, nonchè all'onere massimo di L. 80 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 18, si provvede mediante riduzione per lo importo complessivo di L. 2.368.000.000 del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Alla copertura dell'onere di L. 13.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante le disponibilità di bilancio, derivanti in base al disposto del precedente art. 18, dalla riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto a carico dell'esercizio finanziario 1974 dell'art. 36 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 3600 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai coltivatori diretti per la costruzione di abitazioni (legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9) . . . . . . L. 13.000.000

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . » 2.368.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . L. 2.381.000.000

*Di nuova istituzione*:

*Titolo I*

Sezione III - *Azione ed interventi nel campo delle abitazioni*

Rubrica I - Servizi inerenti alle abitazioni

Cap. 1000 - categ. III. — Fondo per la corresponsione di somme all'I.T.E.A. a sensi dello art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 . . . . L. 80.000.000

*In aumento*:

Cap. 3560 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle società cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 5 gennaio 1970, n. 2, e 20 agosto 1971, n. 9) . . . . . . . . . L. 8.000.000

Cap. 3680 - categ. X (*di nuova istituzione*). — Spese per l'assegnazione di somme all'I.T.E.A. per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi realizzati dallo Stato, dall'I.T.E.A. stesso o da altri enti con finanziamenti pubblici . . . . . . . . . » 100.000.000

Cap 3690 - categ. X (*di nuova istituzione*). — Fondo per la concessione di contributi per sopperire agli oneri di preammortamento dei mutui assunti dall'I.T.E.A., da singoli e cooperative per la costruzione o il risanamento di abitazioni . . . . . . . . . . » 250.000.000

Cap. 3700 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di un programma di costruzione di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni (leggi provinciali 30 dicembre 1972, n. 31, e 23 agosto 1973, n. 30) . . . . . . . . . . » 13.000.000

Cap. 3710 - categ. X (*di nuova istituzione*). — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme per sopperire alla maggiorazione degli oneri per la realizzazione degli alloggi e per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale concernente: « Disposizioni in materia di edilizia abitativa » » 1.660.000.000

Cap. 3720 - categ. X (*di nuova istituzione*). — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale concernente « Disposizioni in materia di edilizia abitativa » . . . . . . . . » 270.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . L. 2.381.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 dicembre 1974

*Il presidente della giunta provinciale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(130)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750320)